

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Istituto Istruzione Superiore "Antonio Segni" Ozieri

Via Sebastiano Satta 6 - 07014 OZIERI (SS) - C.M. SSI02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssi02400n@istruzione.it PEC: ssi02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 -fax. 079783297
Liceo classico e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036

CIRCOLARE N.30

I.I.S. "A. SEGNI" - OZIERI (SS)
Prot. 0006065 del 15/10/2017
C29 (Uscita)

Agli alunni classi 4 e 5 e loro tramite ai rispettivi genitori
A tutto il personale docente
A tutti gli interessati
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

OGGETTO: Esami di Stato A.S. 2017/2018. Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati interni e esterni

Viste le note del MIUR n. 12523 del 10 ottobre 2017 e dell'USR Sardegna n. 14470 del 11 ottobre 2017, si comunica che le domande di ammissione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che si svolgeranno nel corrente anno scolastico dovranno essere presentate nelle date sotto indicate :

- **30 novembre 2017** termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- **30 novembre 2017** termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni all' Ufficio Scolastico Competente (USR Sardegna-Ufficio VI Sassari);
- **31 gennaio 2018**, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti le penultime classi che chiedano di sostenere l'esame di Stato per abbreviazione per merito;
- **31 gennaio 2018** termine ultimo per la presentazione all' Ufficio Scolastico Regionale competente (USR Sardegna) di eventuali domande tardive da parte di candidati esterni limitatamente a casi gravi e documentati;
- **20 marzo 2018** termine di presentazione delle domande all'Ufficio Scolastico Competente da parte degli alunni che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio 2018 e prima del 15 marzo 2018 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni. In relazione alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni, si richiamano le disposizioni contenute nella C.M. n.20 del 04/03/2011, concernente "la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Art. 14 c. 7 DPR 122/2009".

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono:

- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente;
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Sono altresì ammessi, a domanda, per **abbreviazione per merito**, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
- b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
- c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

I candidati interni ed esterni, contestualmente alla domanda, dovranno produrre l' attestazione di versamento, relativa alla prescritta tassa erariale ed eventuale contributo deliberato dal Cdl per prove pratiche di laboratorio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio didattica e/o all'ufficio di presidenza.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)